
REGOLAMENTO COMITATO REGIONALE

UNPLI PIEMONTE

Indice

- Art. 01** - Assemblea Regionale
- Art. 02** - Procedura per le elezioni
- Art. 03** - Consiglio Regionale
- Art. 04** - Giunta Esecutiva Regionale
- Art. 04Bis** – Ufficio di Presidenza
- Art. 05** - Comitati Provinciali
- Art. 06** - Assemblea Provinciale
- Art. 07** - Consiglio Provinciale
- Art. 08** - Presidente Provinciale
- Art. 09** - Bacino Territoriale
- Art. 10** - Delegato di Bacino
- Art. 11** - Commissioni
- Art 11 bis** - Centri Servizi
- Art. 12** - Dipartimenti
- Art. 13** - Eleggibilità, Candidature ed incompatibilità
- Art. 14** - Norme generali
- Art. 15** - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Probiviri
- Art. 16** - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 17** - Norme finali

Art. 01 - Assemblea Regionale

1.1 - L'Assemblea Regionale, massimo organo del Comitato Regionale, è costituita dal rappresentante di ciascuna delle Pro Loco regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto, le quali risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni assembleari.

1.2 - All'Assemblea Regionale partecipano:

- a) il Presidente Regionale, il quale la convoca;
- b) il Segretario Generale, il quale ne cura l'organizzazione, assiste e verbalizza (vedi art. 15 statuto)

All'Assemblea Regionale sono invitati e possono prendere parte;

- c) i Consiglieri Regionali;
- d) i Consiglieri Nazionali U.N.P.L.I. del Piemonte;
- e) il Collegio Revisori dei conti;
- f) il Collegio Probiviri Regionali;
- g) il Presidente Onorario ed i Consiglieri Onorari del Piemonte (eventuali).

Possono inoltre essere invitate, senza diritto di voto tutte le altre Pro Loco del Piemonte non associate, ed eventualmente esperti invitati dal Presidente, anche su suggerimento del Consiglio Regionale.

Il Presidente d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, la sede, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire alle Pro Loco associate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Art 02 - Procedura per le elezioni

2 - La Pro Loco può candidare un solo ed unico rappresentante alle cariche dell'UnpliPiemonte nelle varie articolazioni (nazionale, regionale e provinciale).

2.1 - Dopo lo svolgimento di tutte le assemblee elettive provinciali deve essere convocato l'Assemblea Regionale per le elezioni di cui all'Art. 08 dello statuto.

2.2 - L'Assemblea Regionale nella seduta in cui è prevista l'elezione delle Cariche Istituzionali è presieduta dal Presidente Regionale uscente o da persona da lui delegata fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente, che lo sostituirà immediatamente nella prosecuzione della sessione - mentre il Segretario generale uscente a norma dell'art.15.3 lett. a) dello Statuto rimarrà invariato per tutta la riunione.

2.3 - La Commissione elettorale viene insediata al momento delle elezioni ed è composta da otto membri, uno per ogni comitato provinciale nominati dal Consiglio Regionale su proposta di ogni Presidente provinciale per il rappresentante di sua competenza nella seduta in cui sarà deliberata la convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 1.2 u.c. del presente regolamento.

Il ruolo di membro della Commissione elettorale è incompatibile con quello di candidato ad una delle cariche regionali.

I componenti la commissione eleggeranno al loro interno il Presidente della commissione prima dell'apertura delle procedure assembleari.

2.4- La Commissione elettorale avrà il compito di:

- a) Controllare la validità dell'iscrizione dei Soci;
- b) Controllare la validità delle candidature
- c) Preparare, controllare e controfirmare le schede elettorali;
- d) Presenziare il seggio elettorale durante le votazioni;
- e) Eseguire lo spoglio delle schede;
- f) Stilare il verbale delle votazioni;

2.5- L'eventuale spoglio delle schede avviene leggendo le stesse ad alta voce.

Nel caso di unica candidatura a presidente regionale l'assemblea potrà deliberare l'elezione per acclamazione.

2.6 - Avranno diritto al voto le Pro Loco in regola con il versamento della quota sociale secondo quanto stabilito dallo statuto all'art. 3.7 .

Il versamento della quota dell'anno in corso dovrà risultare effettuato almeno 30 gg. prima della data stabilita per lo svolgimento dell'assemblea elettiva.

Il rappresentante di una Pro Loco può essere portatore di non più di una (1) delega di altra Pro Loco associata. Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto sotto forma di autocertificazione, su carta intestata della Pro Loco e firmata dal Presidente della Pro Loco delegante con penna di inchiostro blu. Ogni delega deve essere accompagnata da copia documento identità del Presidente della pro loco delegante, tessera di appartenenza alla pro loco delegata. La Pro Loco delegata deve essere in regola con la quota sociale secondo quanto stabilito dallo statuto all'art. 3.7. Non possono essere rilasciate deleghe in bianco. La verifica del rilascio di deleghe in bianco da parte della Commissione verifica porterà l'esclusione dalla votazione della pro loco delegante.

Il delegato dovrà al momento della votazione esibire la tessera socio della propria pro loco.

Le deleghe non corredate dalla documentazione richiesta saranno ritenute non valide e non ammesse alla votazione.

2.7 – Per la elezione del “Presidente Regionale”, i rappresentanti di Pro Loco che intendano porre la propria candidatura, compileranno il modulo di “Accettazione candidatura” su carta intestata della Pro Loco di iscrizione regolarmente associata all'Unpli secondo l'art.2.6 del presente regolamento, che dovrà pervenire con PEC al Comitato regionale almeno quindici(15) giorni prima della data delle votazioni. La candidatura dovrà essere accompagnata da dichiarazione di sostegno candidatura rilasciata dal Comitato Provinciale di appartenenza e da almeno altri 2 (due) comitati provinciali.

Il comitato provinciale potrà sostenere solamente un candidato alla carica di presidente.

2.8 - Risulta eletto il candidato con la maggioranza semplice dei voti.

2.9 - Per l'elezione, dei componenti del “Consiglio Regionale ” i rappresentanti di pro loco che intendano porre la propria candidatura, compileranno il modulo di “Accettazione candidatura” su carta intestata della Pro Loco di iscrizione regolarmente associata all'Unpli secondo l'art.2.6 del presente regolamento allegando copia del documento di identità personale. La candidatura dovrà pervenire alla PEC del Comitato regionale almeno quindici (15) giorni prima della data delle votazioni.

2.10 - Per le votazioni del consiglio regionale sono consentite massimo due (2) preferenze.

2.11 - Risultano eletti al Consiglio regionale i componenti della lista di ogni singolo Comitato Provinciale che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nel rispetto della rappresentanza numerica proporzionale spettante. I primi esclusi di ogni lista provinciale formeranno la graduatoria di riserva per eventuali surroghe nel corso del mandato. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d'iscrizione all'Unpli;

2.12 - Per l'elezione, dei componenti del collegio “Revisori dei Conti”, i rappresentanti di pro loco che intendano porre la propria candidatura, che abbiano conseguito diplomi di scuola media superiore o laurea universitaria in materia economica-finanziaria , compileranno il modulo di “Accettazione candidatura” su carta intestata della Pro Loco di iscrizione regolarmente associata all'Unpli secondo l'art.2.6 del presente regolamento, che dovrà pervenire alla PEC del Comitato regionale almeno quindici (15) giorni prima della data delle votazioni unitamente al documento di identità in corso di validità. L'attività di revisore sarà svolta a titolo gratuito.

2.13 - Per la votazione dei componenti del Collegio dei “Revisori dei conti” sono consentite massimo tre (3) preferenze.

2.14 - Risultano eletti i primi tre (3) componenti della lista che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d'iscrizione all'Unpli;

2.15 - Per l'elezione, dei componenti del “Collegio dei Probiviri” i rappresentanti di pro loco che intendano porre la propria candidatura, possibilmente aventi titoli o esperienza in materia giuridica, compileranno il modulo di “Accettazione della candidatura” su carta intestata della Pro Loco di iscrizione regolarmente associata all'Unpli secondo l'art.2.6 del presente regolamento, che dovrà pervenire alla PEC del Comitato regionale almeno quindici (15) giorni prima della data delle votazioni, unitamente al documento di identità personale in corso di validità. L'attività di proboviro sarà svolta a titolo gratuito

2.16 - Per le votazioni dei componenti del “Collegio dei Probiviri” sono consentite massimo tre (3) preferenze.

2.17 - Risultano eletti i primi tre (3) componenti della lista che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati ottengano parità di consensi risulterà eletto il candidato la cui Pro Loco ha maggiore anzianità d'iscrizione all'Unpli;

2.18 - Il verbale con i risultati delle votazioni del Presidente regionale, dei consiglieri regionali, dei revisori dei conti, dei probiviri, compilato in tutte le sue parti e controfirmato dalla Commissione Elettorale, dovrà essere letto all'Assemblea dopo le votazioni dal Segretario generale.

Art. 03 - Consiglio Regionale

3.1 - Il Consiglio Regionale è composto da:

a- il Presidente Regionale eletto dall'Assemblea regionale a norma dell'art. 8.4 lett. c) dello Statuto regionale e con le modalità di cui agli artt. 2.7 e 2.8 del presente regolamento

b- da un numero di consiglieri proporzionale alle pro loco regolarmente associate almeno 30 giorni prima dalla data di votazione e in particolare risultante dal seguente conteggio:

c- 1 consigliere ogni 40 Pro Loco associate suddivise in ambito provinciale (il numero risultante sarà arrotondato all'unità superiore maggiori o pari a 0.5 e all'unità inferiore se inferiore a 0.5)

I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea regionale.

I Consiglieri durano in carica quattro anni **e sono rieleggibili**.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle Pro Loco, delle ATL o eventuali altri membri di organizzazioni turistiche (senza diritto di voto).

Al Consiglio Regionale partecipa il Segretario Generale a norma dell'art.15.3 dello Statuto regionale, che ne redige il verbale inviandone copia ai componenti del Consiglio Regionale, unitamente alla convocazione della riunione successiva.

Al Consiglio Regionale possono essere invitati ad assistere:

a) il Presidente (o altro componente da lui delegato) del Collegio dei Revisori dei conti;

b) il Presidente (o altro componente da lui delegato) del Collegio dei Probiviri;

c) i Consiglieri Nazionali UNPLI del Piemonte;

d) il rappresentante del Consiglio Regionale del Piemonte eventualmente da esso nominato se previsto da una legge regionale;

e) gli eventuali componenti delle Commissioni;

f) gli eventuali componenti dei Dipartimenti;

g) il Presidente Onorario del Comitato Regionale;

h) i Consiglieri Onorari U.N.P.L.I. del Piemonte;

i) altri esperti su invito del Presidente.

3.2 – Il Consiglio Regionale elegge al proprio interno il Vice Presidente

3.3 - Le sedute del Consiglio Regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di qualsiasi numero di componenti.

3.4 - Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno 15 giorni (quindici) giorni prima e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabiliti per la riunione.

La comunicazione scritta potrà avvenire tramite posta, fax e e-mail considerando valida la data di spedizione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica, con il maggior preavviso possibile.

3.5 - Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno quattro (4) volte l'anno. Può inoltre essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

3.6 – Il Consiglio Regionale a norma dell'art.3.3 dello Statuto delibera l'ammissione di pro loco di nuova iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all'art.3.2 dello statuto. Il Consiglio Regionale delega il Presidente regionale e il Segretario generale alla valutazione di cui sopra nei casi in cui si sia da poco svolto il Consiglio regionale; nel primo Consiglio utile si procederà alla ratifica delle ammissioni così valutate.

Art. 04 – Giunta Regionale

4.1 – La Giunta Esecutiva Regionale è eletta dal Consiglio Regionale, tra i suoi componenti.

4.2 - Il numero complessivo dei componenti della Giunta Esecutiva Regionale è non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Regionale (art. 11.5 Statuto) eletto con le norme di cui all'art. 3.1.b e c. del presente regolamento ed è così suddiviso:

- il presidente regionale
- il Vice Presidente
- 8 rappresentanti provinciali (gli otto Presidenti provinciali o loro delegati)
- un numero di membri votati tra i componenti del Consiglio Regionale sino alla concorrenza della metà del numero dei componenti il Consiglio Regionale (art. 11.5 Statuto)

4.3 – La Giunta Regionale nell'espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano.

4.4 - Alle sedute della Giunta Regionale, per essere valide, devono in prima convocazione essere presenti:

- a) Il Presidente del Comitato Regionale;
- b) i 2/3 dei restanti membri, con arrotondamento all'unità superiore;
- c) in seconda convocazione la metà più uno dei componenti, purché sia presente il Presidente del Comitato Regionale o il Vice Presidente.

Art 04 bis – Ufficio di Presidenza

4 bis.1 – l'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente Regionale, dal Vice-presidente Regionale, dal Segretario Generale e da uno o più vicepresidenti eletti dalla Giunta al suo interno; ai vicepresidenti saranno assegnate specifiche deleghe dal Presidente regionale.

L'ufficio di presidenza si riunisce periodicamente per programmare l'attività ordinaria del Comitato e ha funzioni puramente propositive che dovranno sempre essere ratificate dalla Giunta o dal Consiglio Regionale.

Art. 05 - Comitati Provinciali

5.1 - Ogni Comitato Provinciale è composto da tutte le Pro Loco comprese nel territorio della stessa Provincia e regolarmente iscritte al Comitato Regionale.

Art. 06 - Assemblea Provinciale

6.1 - L'Assemblea Provinciale è costituita dal rappresentante di ciascuna delle Pro Loco della Provincia regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto.

Saranno convocate le Pro Loco che 30 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni assembleari.

6.2 - All'Assemblea Provinciale partecipa:

- a) il Presidente Provinciale, che la convoca;

All'Assemblea Provinciale sono invitati e possono prendere parte:

- b) i Consiglieri Provinciali;
- c) i Delegati dei Bacini Turistici della Provincia;
- d) gli eventuali Consiglieri Nazionali UNPLI della Provincia;
- e) il Segretario Provinciale;
- f) il Presidente Regionale (o Suo Delegato).

Possono inoltre essere invitati ad assistere tutte le altre Pro Loco della Provincia non associate ed eventualmente altri Dirigenti Nazionali e Regionali dell'U.N.P.L.I. i membri del Consiglio e della Giunta Regionale della Provincia o esperti invitati dal Presidente Provinciale.

6.3 - L'Assemblea Provinciale può essere convocata dal Presidente Provinciale ogni qual volta se ne ravvisino le opportunità e comunque almeno una volta l'anno, previa consultazione del Presidente Regionale. Viene convocata ogni 4 anni dal Presidente Provinciale per l'elezione del Consiglio Provinciale.

6.4 - Per il resto valgono le disposizioni previste dallo statuto regionale e dal presente regolamento che la norma per l'Assemblea Regionale in quanto compatibili.

Art. 07 - Consiglio Provinciale

7.1 - Il numero dei componenti di ogni Consiglio Provinciale è così derivato:

Un componente ogni 25 (venticinque Pro Loco associate).

Il numero minimo di consiglieri che compongono il Consiglio Provinciale non può essere inferiore a 5 (cinque)

7.2 Il Consiglio Provinciale viene eletto secondo le modalità dell'art. 2 del presente regolamento

7.3 - Il Consiglio Provinciale elegge al proprio interno le seguenti cariche:

- Il Vice Presidente
- Il Segretario Tesoriere
- I Delegati di Bacino (possibilmente uno per ogni Bacino legalmente riconosciuto in ambito provinciale). E' lasciata ad ogni Comitato Provinciale la facoltà di eleggere un numero di delegati di Bacino adeguato alle esigenze della situazione locale.

7.4 - Il Consiglio Provinciale ha il compito di riunirsi periodicamente per esaminare la situazione generale delle Pro Loco comprese nell'ambito provinciale e concordare le linee d'azione per i necessari interventi presso gli Enti Pubblici della Provincia stessa.

7.5 - Le riunioni del Consiglio Provinciale sono valide se è presente il Presidente Provinciale (o il Vice Presidente Provinciale) ed almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio Provinciale vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

7.6 - Per il resto valgono le disposizioni previste per il Consiglio Regionale (Art. 3 del presente regolamento) in quanto compatibili.

Art. 08 - Presidente Provinciale

8.1 - Il Presidente Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale con la maggioranza semplice dei voti.

8.2 - Il Presidente Provinciale ha i seguenti compiti e doveri:

- a) stimola e coordina le attività dei Bacini Turistici della propria Provincia e tiene gli opportuni contatti con le Autorità Provinciali;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Provinciale, previa consultazione del Presidente Regionale;
- c) è responsabile della gestione economica del Comitato Provinciale;
- d) delega allo svolgimento di particolari incarichi ed al compimento di singoli atti i Consiglieri Provinciali;
- e) invita alle riunioni provinciali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee agli Organi Provinciali;
- f) presenta la relazione annuale al Consiglio Provinciale ed all'Assemblea Provinciale quando convocata, inviandone copia al Presidente Regionale.

8.3 - In caso di impedimento temporaneo il Presidente Provinciale viene sostituito dal Vice Presidente Provinciale .

8.4 - il Vice Presidente provinciale viene eletto all'interno del Consiglio Provinciale .

Il Vice Presidente Provinciale coadiuva il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività del Comitato Provinciale.

Art. 09 - Bacino Territoriale

9.1 – In caso di eventuale costituzione dei Bacini Territoriali questi sono costituiti da tutte le Pro Loco che sono regolarmente iscritte al Comitato Regionale operanti nella zona del territorio Provinciale del Bacino approvata dal Consiglio Regionale.

9.2 - Ogni Bacino Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) coordinamento delle Pro Loco iscritte;
- b) rappresentanza degli interessi delle Pro Loco sia nei confronti delle Istituzioni politiche ed amministrative locali che nei confronti del Comitato Provinciale e Regionale;

c) attivazione dei servizi di consulenza, assistenza e promozione a sostegno delle Pro Loco iscritte.

Art. 10 – Delegato di Bacino

10.1 - Il Delegato di Bacino è nominato dal Consiglio Provinciale al suo interno e dovrà essere ratificato dal Presidente Regionale, ed è il responsabile del Bacino Territoriale.

10.2 - Il Delegato di Bacino opera per realizzare gli scopi prefissati ed ha i seguenti compiti:

- a) convoca la riunione di Bacino, almeno una volta all'anno ed ogni qual volta se ne presenti le opportunità, inviando copia della convocazione con l'ordine del giorno ed il verbale della riunione al Presidente Regionale e Provinciale;
- b) coordina ed assiste le Pro Loco del proprio Territorio;
- c) si fa interprete delle istanze, necessità e situazioni particolari del suo Bacino presso il Consiglio Provinciale e funge da elemento di chiarificazione e sostegno per tutte le deliberazioni prese dai Consigli Regionali e Provinciali;
- d) cura i rapporti con le Amministrazioni, gli Enti ed Associazioni presenti sul territorio del Bacino ed il Consiglio Regionale e Provinciale.

10.3 - Il Delegato di Bacino può essere sostituito dal Consiglio Provinciale con decisione motivata che dovrà essere ratificata dal Presidente Regionale.

10.4 - Il Delegato di Bacino deve invitare alla riunione di bacino:

- a) tutte le Pro Loco associate al Comitato Regionale del proprio bacino;;
- b) il Presidente Regionale (il quale può delegare un Consigliere Regionale);
- c) il Presidente Provinciale (il quale può delegare un Consigliere Provinciale).

Possono inoltre essere invitate senza diritto di voto tutte le Pro Loco del Bacino non associate.

Art. 11 - Commissioni

11.1 - Le eventuali Commissioni assolvono alle funzioni che il Consiglio Regionale ritiene opportuno affidare loro.

11.2 - Le eventuali Commissioni sono costituite secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto.

11.3 - Le Commissioni possono di norma essere istituite quando occorre operare in relazione ad uno specifico compito o progetto che ha una durata limitata nel tempo ed hanno quindi una durata stabilita di volta in volta dal Consiglio Regionale. Possono fare parte di una Commissione, in qualità di esperti sia soci delle Pro Loco che persone estranee all'U.N.P.L.I..

Art 11 bis -Centri Servizi

11 bis.1 Il consiglio Regionale su proposta della Giunta può istituire a livello territoriale dei Centri Servizi finalizzati alla consulenza e assistenza diretta alle Pro Loco.

11 bis.2 I Centri Servizi possono essere provinciali o interprovinciali, sarà compito del Consiglio Regionale indicare i compiti dei Centri Servizio, sarà compito dei Comitati Provinciali indicare le modalità organizzative gestionali degli stessi.

11 bis. 3 Per il funzionamento dei centri Servizi il Comitato Regionale, compatibilmente con le proprie risorse, assegnerà una quota in relazione alle Pro Loco territorialmente interessate dal Centro Servizio provinciale o interprovinciale

Art. 12 - Dipartimenti.

12.1 - Gli eventuali Dipartimenti assolvono alle funzioni che la Giunta Esecutiva ritiene opportuno affidare loro.

12.2 - Gli eventuali Dipartimenti sono costituiti secondo quanto previsto dall'art. 17 dello statuto.

12.3 - I Dipartimenti possono di norma essere istituiti per un periodo quando occorre attuare o realizzare attività in settori generali identificati dal Consiglio Regionale. Possono far parte di un Dipartimento solamente i Consiglieri Regionali e/o Provinciali.

Art. 13 - Eleggibilità, candidature ed incompatibilità

13.1 - In occasione delle Assemblee e/o riunioni elettive, i Soci delle Pro Loco affiliate, eleggibili ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto devono presentare la propria candidatura per iscritto "Accettazione candidatura" corredata da dichiarazione scritta rilasciata dal Presidente della Pro Loco di appartenenza in regola con il tesseramento come previsto per la partecipazione all'assemblea regionale (anno precedente e anno in corso) in cui si rilevi che il candidato risulta essere tesserato e rappresentante di una Pro Loco negli ultimi due anni compreso l'anno in cui si svolge l'elezione. Eventualmente su richiesta della commissione elettorale il candidato dovrà esibire la tessera di Socio di Pro Loco affiliata in regola come prima indicato. In caso di assenza di candidature dovrà essere nominato il Commissario.

13.2 – I requisiti di incompatibilità delle cariche sono:

- a) omissis¹
- b) Le cariche di Presidente Regionale, di Consigliere Regionale, di componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili tra di loro.
- c) La carica di Presidente e di Consigliere Provinciale è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti.
- d) omissis²

13.3 - Al momento dell'elezione ad una carica di cui all'Art. 23 dello statuto l'incompatibilità diventa immediatamente efficace facendo decadere l'eletto dalla carica in precedenza rivestita. Nell'incarico divenuto vacante per l'incompatibilità subentrerà il Vice, se esistente; altrimenti se, non diversamente previsto, si procederà alla nuova elezione. Il nuovo eletto subentrerà nell'incarico, senza che ciò incida sulla validità delle elezioni in precedenza svolte.

13.4 - Se non diversamente previsto, in ogni elezione in caso di parità di voti, tra i candidati in parità verrà dichiarato eletto il candidato socio della Pro Loco con maggiore anzianità di affiliazione all'U.N.P.L.I., in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 14 - Norme generali

14.1 - Ogni componente del Consiglio Direttivo del Comitato regionale deve far pervenire entro il 28 febbraio di ogni anno una dichiarazione redatta su carta intestata e a firma del Presidente della Pro Loco in cui è associato che ne certifichi la reale iscrizione per l'anno in corso. Il mancato rispetto di tale norma comporta l'allontanamento del soggetto dalle cariche ricoperte nei vari livelli dell'UNPLI; il provvedimento è assunto dal Consiglio Direttivo del Comitato regionale che decide con maggioranza dei presenti alla riunione.

14.2 - In armonia alla struttura organizzativa del Comitato Regionale e per offrire a tutti i livelli la possibilità di un'azione più incisiva, si ritiene necessario ripartire le risorse finanziarie normalmente incassate annualmente attraverso il tesseramento delle singole Pro Loco secondo le quote deliberate dal Consiglio Regionale del Comitato regionale in favore di:

- a) Comitato Regionale: viene assegnato un importo risultante dalla differenza di quanto assegnato ai Comitati Provinciali, quanto versato all'U.N.P.L.I. Nazionale ed eventualmente ai Centri Servizi;
- b) ad ogni Comitato Provinciale viene assegnata una quota di €. 25,00 per ogni Pro Loco iscritta nella provincia ed eventualmente una quota forfetaria di €. 2.500,00 elargita dal Comitato Regionale;

¹ Il Presidente regionale è eletto dall'Assemblea regionale tra i candidati presentati dalle Pro Loco per tale carica, per cui risulta difficile che un Presidente provinciale possa essere contemporaneamente eletto consigliere regionale e presidente regionale, altrimenti nello Statuto bisognerebbe inserire la clausola che i consiglieri regionali eletti dai Comitati provinciali non possono concorrere alla carica di Presidente regionale.

² Al contrario la presenza del Presidente provinciale in Consiglio regionale è fondamentale, proprio per le attribuzioni che gli sono conferite in ambito locale. Qualora per gravi inadempienze egli dovesse essere "sfiduciato" dal Consiglio regionale o da quello provinciale il suo posto, in Consiglio Regionale sarà preso temporaneamente dal primo dei non eletti del rispettivo Comitato provinciale e successivamente dal Presidente neo-eletto, se approvato dall'Assemblea provinciale.

- c) all'U.N.P.L.I.: viene versata la quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale U.N.P.L.I.
- d) ai Centri Servizi: una quota per ogni pro loco assegnata a livello provinciale o interprovinciale deliberata dal Consiglio regionale;
- e) il ristorno assicurativo riferito a FACILE.IT collegato alla Carta prepagata è pari a 10,00 a polizza; di queste 5,00€ saranno accreditate alla Pro Loco promotrice e 5,00 € al Comitato Provinciale di appartenenza della Pro Loco promotrice, (*)
- f) il ristorno di €. 1,00 per ogni carta prepagata attivata viene assegnato al Comitato Regionale (*)
- Le quote di cui ai punti a) - b) - d) - e) potranno essere modificate con delibera del Consiglio Regionale. Il Comitato Regionale distribuirà una quota parte pari a €. 0,90 degli introiti derivanti dalla raccolta del tesseramento Unplicard ai Comitati provinciali in base al numero delle card sottoscritte. Il versamento sarà effettuato ai Comitati provinciali a cadenza semestrale in base alle disponibilità finanziarie del Comitato.

14.3 - La somma destinata al Comitato Regionale andrà utilizzata per le normali spese di gestione e funzionamento ed inoltre, dove possibile, verrà impiegata ai seguenti fini:

- a) pubblicazione a vari periodici;
- b) promozione di convegni di studio;
- c) iniziative di carattere straordinario di interesse regionale;
- d) i rimborsi spese al Presidente, ai membri del Consiglio Regionale, della Giunta Esecutiva, al Segretario Generale, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri ed ai membri delle Commissioni per incarichi svolti a carattere regionale devono essere autorizzati dal Consiglio e quantificati in sede di Bilancio preventivo. Le relative pezze giustificative devono essere allegate al Bilancio consuntivo;
- e) spese per rapporti con il Consiglio Nazionale U.N.P.L.I.;
- f) eventuali spese deliberate dal Consiglio Regionale.

14.4 - La somma assegnata ai Comitati provinciali viene consegnata a ciascun Presidente provinciale durante la riunione di Consiglio (che preveda tale formalità nell'ordine del giorno).

La somma assegnata sarà consegnata tramite assegno bancario o postale contestualmente alla firma di una ricevuta di ricezione della stessa e dovrà essere depositata su conto postale o bancario intestato al Comitato provinciale, nella persona del Presidente provinciale competente, e che preveda il potere di firma disgiunto del Presidente e del vice Presidente provinciale.

14.5 – In caso di assenza del Presidente provinciale alla riunione in cui vengono consegnati i fondi la Segreteria regionale provvederà all'inoltro delle somme assegnate tramite bonifico telematico. In tal caso la ricevuta di ricezione dovrà essere trasmessa dal Presidente Provinciale

14.6 - La somma assegnata al Comitato Provinciale andrà utilizzata principalmente per i seguenti scopi:

- a) organizzazione delle Assemblee Provinciali e di eventuale Bacino;
- b) organizzazione di iniziative a carattere provinciale;
- c) rimborso spese viaggio ai Presidenti dei Comitati Provinciali e ai Consiglieri Provinciali;
- d) spese di cancelleria, postali, gestione e funzionamento dei Comitati Provinciali.

14.7 - La Presidenza del Comitato Regionale. provvede, entro il mese di aprile, a rimettere a ciascun Presidente del Comitato Provinciale l'eventuale quota forfetaria di cui all'art.14.2 di pertinenza delle rispettive Province ed entro la fine dell'anno la quota a saldo, in base alle Pro Loco iscritte all'U.N.P.L.I. di ogni singola Provincia.

14.8 - Ogni Presidente di Comitato Provinciale a sua volta è tenuto a liquidare ai Consiglieri Provinciali le spese sostenute in base alle pezze giustificative che deve conservare in allegato al modulo di rimborso (in base ai fondi a disposizione del singolo Comitato Provinciale).

14.9 - È compito dei Presidenti Provinciali tenere aggiornato un semplice registro (Entrate - Uscite) che a fine anno va presentato al Collegio dei Revisori dei Conti congiuntamente alla documentazione contabile giustificativa sia delle somme Entrate che delle Uscite.

14.10 - I rimborsi spese alle persone di cui ai punti 14.3 lettera d) e) - e 14.6 lettera b) c) - per viaggi effettuati per l'espletamento delle proprie funzioni, sono di norma così regolamentati: (in base alla liquidità finanziaria a disposizione dei singoli Comitati Provinciali)

- a) rimborso integrale delle spese, quando vengono usati i mezzi pubblici (treno, aereo e/o autobus), dietro presentazione delle pezze giustificative;
- b) Euro 0,40 a Km. più pedaggi autostradali quando vengono usati i mezzi propri. Tale tariffa potrà di volta in volta essere adeguata con delibera del Consiglio Regionale.
- c) tutti i rimborsi spese saranno liquidati previa presentazione di apposita richiesta

14.11 - Tutti i rimborsi spese indicati al punto 14.10 - vengono effettuati compatibilmente alle rispettive disponibilità di cassa del Comitato Regionale e di ciascun Comitato Provinciale.

14.12 - I rimborsi delle spese possono eventualmente essere documentati mediante apposito modulo debitamente compilato di cui si allega fac-simile al presente Regolamento.

14.13 - Per quanto riguarda i rimborsi ai Componenti U.N.P.L.I Nazionali. appartenenti al Comitato Regionale, le spese relative sono a carico del Comitato Regionale, qualora l'U.N.P.L.I. Nazionale non sia in grado di provvedere.

14.14 - Il mancato rispetto delle norme degli articoli 14.4-14.6-14.8-14.9-14.11 comporta la immediata radiazione del Presidente provinciale dal Comitato Regionale e da Presidente Provinciale; il provvedimento è assunto dal Consiglio Direttivo del Comitato regionale che decide con maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione.

14.15 – In riferimento alla vigente legislazione di cui alla legge 383/2000 relativa alle Associazioni di Promozione Sociale è possibile in caso di particolari necessità, occasionalmente avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.
Per poter svolgere le suddette prestazioni il soggetto incaricato dovrà richiedere l'autorizzazione alla Giunta Regionale.

Non potranno comunque assumere incarichi professionali di alcun genere: il presidente Regionale, il Vice-presidente Regionale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dei Proviviri

Art. 15 - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Proviviri

15.1 - Il Collegio dei Proviviri al fine di assumere le loro decisioni:

- a) possono convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni.
- b) possono avvalersi di esperti, anche esterni all'U.N.P.L.I., appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti possibilmente non retribuiti.

Art. 16 - Procedure per l'espletamento dei compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti al fine di assumere le loro decisioni:

- a) possono convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni.
- b) possono avvalersi di esperti, anche esterni all'U.N.P.L.I., appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti possibilmente non retribuiti.

Art. 17 - Norme finali

17.1 - Il presente Regolamento dell'U.N.P.L.I. PIEMONTE viene emanato in attuazione di quanto previsto dall'Art. **25** dello Statuto del Comitato stesso.

17.2 - Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

Approvato dal Consiglio Regionale a Quaregna (BI) il __26 febbraio 2012 __

(*) quote approvate con delibera di Consiglio Regionale a San Cristoforo (AL) del 28 aprile 2013
Modificato dal Consiglio Regionale di Moncalieri del 21 febbraio 2016.

Il Presidente Regionale
Bruno Verri

Il Segretario generale
Eleonora Norbiato